

associato a solo uno degli inquinanti emessi da una data tecnologia/impianto; per calcolarne i costi esterni complessivi dovuti alla stessa tecnologia occorre tener conto di molti altri parametri di valutazione: del livello di utilizzo della tecnologia, della quantità di tutti i principali inquinanti emessi e dei danni unitari di ciascun inquinante.

3.2.5.1. L'utilità dei costi esterni nelle politiche pubbliche

Le principali politiche d'intervento pubblico che potrebbero giovare della valutazione dei costi esterni possono essere così sintetizzate:

- *transport charging*: tassazione dei veicoli di trasporto in base ai costi esterni, nell'ambito di nuove forme di pedaggio (strade statali, regionali e provinciali) o di modifiche e integrazioni a pedaggi esistenti (autostrade, accesso a ZTL a pagamento)¹⁷⁹;
- supporto alla fissazione dei livelli di sussidio per il trasporto pubblico locale o per modalità di trasporto sostenibili (trasporto ferroviario o marittimo in alternativa al trasporto su strada);
- supporto alla fissazione dei livelli di incentivazione all'acquisto di veicoli ecologici o alla realizzazione delle infrastrutture distributive per carburanti rinnovabili e/o alternativi (e.g. centraline di ricarica per veicoli elettrici, depositi costieri per la distribuzione del GNL);
- *green public finance*: supporto alla fissazione dei livelli di contribuzione pubblica per la realizzazione di opere pubbliche, mediante integrazione della valutazione delle esternalità ambientali (negative o anche positive) in sede di analisi costi- benefici del progetto (valutazione di fattibilità dell'opera sotto il profilo economico, sociale e ambientale);
- *green procurement*: integrazione della stima dei costi esterni ambientali nel calcolo dei costi del ciclo di vita dei prodotti, da quantificare in fase di gara d'appalto per l'acquisto di prodotti da parte della pubblica amministrazione¹⁸⁰;
- economia circolare: supporto alla definizione dei livelli ottimali di tassazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti meno sostenibili e di incentivazione delle misure orientate al recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti;

¹⁷⁹ La Direttiva 1999/62/CE, così come modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, riguardante norme comuni per i veicoli pesanti commerciali (sopra le 3,5 tonnellate) in materia di pedaggi stradali in funzione della distanza percorsa e di diritti di utenza basati sulla durata d'uso delle infrastrutture ("vignette"), prevede che i pedaggi e le vignette possano coprire non solo i costi di costruzione, di esercizio e di sviluppo delle infrastrutture, ma anche talune categorie di costi esterni, quali il costo dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico, a condizione che gli oneri per i costi esterni rispettino dei valori massimi definiti nell'allegato alla Direttiva. Inoltre, essa prevede la possibilità di differenziare i pedaggi fra orari di punta e non di punta, intorno all'onere medio dell'infrastruttura, per ottimizzare l'uso dell'infrastruttura e prevenire la congestione.

¹⁸⁰ L'art. 96 del nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (che recepisce varie direttive europee) stabilisce che: "1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti (...);

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

- finanza “etica”: supporto alle istituzioni finanziarie nell’individuazione dei rischi per gli operatori finanziari (banche, assicuratori, investitori in azioni e obbligazioni, ecc.) associati alle prestazioni ambientali delle imprese e organizzazioni finanziate¹⁸¹;
- politiche di incentivazione: supporto alla definizione dei livelli di incentivazione delle tecnologie a fonti rinnovabili (individuazione dei livelli economicamente efficienti sotto il profilo ambientale);
- supporto alla riforma della fiscalità energetico-ambientale verso una maggiore coerenza col principio *chi inquina paga*, sia attraverso l’introduzione di nuove forme di fiscalità, più strettamente connesse alla riduzione dei fattori d’impatto ambientale (cosiddette “tasse sull’inquinamento”, la cui base imponibile è costituita da fattori d’impatto ambientale e non da loro *proxy*), sia attraverso la rimodulazione dei livelli di tassazione (e.g. riforma delle accise sui prodotti energetici, a partire dall’accisa sul gasolio, che dovrebbe essere maggiore di quella sulla benzina);
- supporto nella lotta all’erosione fiscale (fiscalità generale), attraverso l’individuazione delle spese fiscali (agevolazioni ed esenzioni rispetto ai livelli di tassazione “di riferimento” vigenti per determinate imposte, concesse a specifici settori economici e/o sociali) classificabili come dannose o favorevoli all’ambiente, in quanto rispettivamente non coerenti o coerenti con la necessità di ridurre gli elevati costi esterni ambientali.

Ai fini del presente lavoro, che fa riferimento ai sussidi nella loro duplice accezione di trasferimenti diretti (incentivi alle tecnologie, sussidi diretti, ecc.) e di sconti fiscali (ultimo punto elenco), si prenderà in esame la letteratura prodotta negli ultimi vent’anni riguardante gli studi di quantificazione dei costi esterni nei principali settori di attività economica e/o di consumo (es. trasporti e riscaldamento delle famiglie). Particolare attenzione sarà riservata agli studi – ove disponibili – condotti con riferimento al contesto nazionale.

3.2.5.2. Come si calcolano


La valutazione dei costi esterni di un’attività è una procedura di valutazione, prima qualitativa e poi quantitativa, generalmente composta dalle seguenti fasi, in cui la valutazione economica è solo l’ultima (cfr. Figura 2):

- la delimitazione dell’ambito d’indagine (il perimetro delle attività che generano esternalità: i costi esterni sono riferiti per definizione a un’attività);
- l’individuazione dei fattori d’impatto generati dalle attività e dei principali sentieri d’impatto;
- la ricostruzione quantitativa dei sentieri d’impatto;

¹⁸¹ Dato che i costi esterni esprimono per definizione i rischi monetari a carico di terzi e della collettività imputabili alle prestazioni ambientali di determinate attività, essi costituiscono la base conoscitiva necessaria per la valutazione delle possibili ricadute -reputazionali, da contenzioso legale, da modifiche normative, ecc.- di tali rischi sui finanziatori stessi.

- la valutazione economica degli effetti finali tramite l'applicazione di valori monetari “standard” che riflettono la perdita di utilità degli individui in situazioni specifiche (calcolati con tecniche di valutazione della disponibilità a pagare per evitare tale perdita, oppure con tecniche di misurazione della perdita di valore economico su mercati reali, o su mercati “surrogati”).

Figura 2: Le fasi della valutazione dei costi esterni



Fonte: Costiesterni.it

Le metodologie di valutazione dei costi esterni si basano su tecniche sperimentate di economia ambientale (prezzi di mercato, metodo edonico, valutazione contingente e altre) che permettono di valutare con metro monetario anche dimensioni o beni per le quali non esiste un mercato di riferimento¹⁸². Esse permettono di ricondurre ad un unico metro di misura, di tipo monetario, le diverse tipologie di impatto associate ai diversi fattori di rischio, quali, ad esempio:

- emissioni inquinanti in atmosfera (NO_x, SO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, COVNM e altri);
- emissioni di gas a effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O e altri);
- emissioni in atmosfera di metalli pesanti e inquinanti in traccia;
- rumore dovuto ai veicoli e modalità di trasporto (strada, rotaia, aereo, nave);
- rischi di incidente (in termini di feriti leggeri, infermità permanenti, mortalità per veicolo-km);
- perdita di produttività di risorse naturali poste a rischio (e.g. legno producibile da un bosco);

¹⁸² Per quanto riguarda le metodologie valutative applicate ai prodotti energetici si vedano i due volumi metodologici di ExternE: i) ExternE (1998a), *Externalities of Energy, Vol 7* – M. Holland et al (eds), Methodology 1998 update, European Commission DG XII, Bruxelles 1998; ii) ExternE (2005), Bickel P, Friedrich R., *Externalities of Energy, Methodology update*. Per quanto riguarda le metodologie valutative dei costi esterni dei trasporti, si vedano i due manuali realizzati per conto della Commissione Europea DG MOVE: i) IMPACT (2008), CE Delft-ISI-University of Gdansk, *Handbook on estimation of external costs in the transport sector*. Delft, CE, 2008; ii) Ricardo - AEA (2014), Update of the Handbook on External Costs of Transport, 8th January 2014.

Una rassegna delle metodologie impiegate per la valutazione dei costi esterni nel settore dei rifiuti è contenuta in Fontana M. (2005), *La valutazione economica dell'ambiente*, EGEA, Milano.

- ritardi di tempi di passeggeri e merci per congestione da traffico stradale;
- costi esterni degli effetti paesaggistici di un'infrastruttura;
- costi esterni per gli impatti olfattivi dello smaltimento dei rifiuti in discarica.


Anche se per la maggior parte dei sentieri d'impatto citati la procedura di valutazione richiede l'uso di una modellistica complessa, codificata con *software* di tipo proprietario, o l'esecuzione di indagini sul campo (e.g. di valutazione contingente della disponibilità a pagare per evitare gli impatti paesaggistici), non necessariamente questo significa che ogni qualvolta si abbia la necessità di conoscere il valore dei costi esterni in un certo ambito sia necessario realizzare impegnative e onerose ricerche. In molti casi, è ragionevole ricorrere al metodo del “*benefit transfer*” che, sotto certe ipotesi e linee guida (e.g. applicazione di fattori correttivi), consente la trasposizione di valori calcolati in uno specifico contesto ad altri contesti. La semplificazione delle procedure di stima consentita da questo metodo ha portato allo sviluppo di studi finalizzati all'individuazione di valori di danno di “riferimento” (valori standard) per i sentieri d'impatto più studiati, a uso dei valutatori, con la possibilità di applicare fattori correttivi per tener conto dei principali fattori di contesto che, per un dato fattore d'impatto ambientale, influiscono sulla variabilità del danno finale.

Il ricorso a valori di danno “standard” si fonda sull'accumulo di evidenze scientifiche (indagini, *case studies*, ecc.) che comprovino la responsabilità di una certa attività nel generare un certo tipo e livello di danno. Ad esempio, fra i sentieri d'impatto ambientale associati ai fattori d'impatto sopra citati, quelli di tipo sanitario associati alle emissioni nocive in atmosfera sono fra i più studiati. L'approccio di ricostruzione dei sentieri d'impatto, proposto verso la metà degli anni Novanta con i primi risultati del progetto ExternE, ha portato allo sviluppo di un'abbondante letteratura di casi studio applicativi in vari settori di attività economica (inizialmente concentrata sulla produzione di energia elettrica e sui trasporti, successivamente estesa anche ad altri settori di attività che generano emissioni in atmosfera, come i settori della manifattura e gli impianti di smaltimento dei rifiuti). Dopo una prima stagione di casi empirici in applicazione della metodologia di ExternE, la ricerca comunitaria ha iniziato a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca orientati alla definizione di valori di danno standard, eventualmente parametrizzati in funzione di fattori di contesto (popolazione esposta su scala locale e regionale, altezza della fonte di emissione, ecc.), utilizzabili dai valutatori per effettuare valutazioni semplificate tenendo conto delle specificità degli Stati membri¹⁸³ (alcuni studi più recenti hanno esteso il loro ambito applicativo anche ai Paesi europei extra-UE e ai principali Stati di altri continenti¹⁸⁴). Il presente lavoro, dove le attività di valutazione dei costi esterni sono funzionali alla verifica di compatibilità ambientale dei sussidi, intesi sia come trasferimenti diretti sia come esenzioni e

¹⁸³ Cfr. UNITE Conventions (2001), CAFE (2005b), HEATCO (2006), Methodex (2007), CASES (2008b), NEEDS (2008), European Environment Agency (2011), European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy (2014).

¹⁸⁴ Cfr. EXIOPOL (2009b; 2010), Parry I. e al. (2014).

agevolazioni fiscali (spese fiscali), si farà ampio riferimento soprattutto a quest'ultima tipologia di studi, costituita da studi o manuali che propongono valori standard o "raccomandati" e da indagini empiriche su determinati settori o tecnologie che utilizzano valori standard o "raccomandati".



4. I SAD e i SAF in Italia

4.1. Introduzione metodologica

Obiettivo principale di questo lavoro è passare in rassegna i sussidi presenti nel sistema fiscale vigente e valutarne le eventuali esternalità, positive o negative, sull'ambiente circostante. Come già accennato nei paragrafi precedenti (cfr. capitolo 3 “Metodologia”), la valutazione di impatto ambientale di un sussidio risulta talvolta complessa e difficile da stabilire. In alcuni casi, quali ad esempio per i sussidi ai combustibili fossili, il sussidio ha esternalità negative sull'ambiente evidenti e rilevanti e, di conseguenza, esso può essere classificato come un sussidio ambientalmente dannoso (SAD). La letteratura in merito risulta difatti vasta e ricca di contributi. In altri casi, i sussidi introdotti con finalità ambientali specifiche possono essere definiti sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) “per definizione”. Essi, nel momento stesso in cui vengono introdotti, mirano a raggiungere obiettivi ambientali quali la riduzione delle emissioni da GHG o la salvaguardia dell'ecosistema. Alcuni esempi sono costituiti dalle agevolazioni per le ristrutturazioni energetiche o il credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica. In altri casi, il sussidio introdotto ha altre finalità, ma può avere effetti positivi sull'ambiente circostante. Infine, vi sono alcuni sussidi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto ambientale negativo e positivo all'interno del medesimo processo che ne rendono ostica una valutazione netta. In tali casi, si è proceduto a elencare gli effetti contrastanti, gli elementi di incertezza e i *caveats* emersi durante la ricerca e il processo di analisi all'interno delle tabelle. Infine, alcuni sussidi non hanno alcun impatto ambientale rilevante (Sussidi Ambientalmente Neutri, SAN), ma sono stati elencati ugualmente poiché una loro potenziale riforma potrebbe avere impatti positivi rilevanti per l'ambiente.

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro e prendendo in considerazione le indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema. In molti casi, difatti, la letteratura economico-ambientale, presente e citata in diversi punti del Catalogo, permette di valutare l'impatto ambientale delle misure tramite ricerche svolte da centri di ricerca, istituzioni internazionali, autorevoli *think tanks*. Laddove ritenuto necessario, l'analisi si è avvalsa di riferimenti normativi nazionali o comunitari, al fine di definire, ad esempio, la classificazione di determinati combustibili o le risorse impiegate in determinati processi.

In casi più complessi, accanto all'ausilio dei riferimenti letterari, abbiamo condotto l'analisi tramite l'utilizzo di banche dati rese pubblicamente disponibili dagli enti del sistema statistico nazionale (e.g. Istat, Ispra). Ciò ha permesso non solo di valutare in termini qualitativi, ma anche di quantificare l'impatto ambientale dei sussidi analizzati in questo Catalogo.

Così come specificato nel paragrafo introduttivo (cfr. par.1.3), il nostro Catalogo analizza sia le spese fiscali sia i sussidi diretti. L'elenco di base delle spese fiscali è costituito dall'Allegato alla legge di stabilità 2016, che riporta gli effetti finanziari di gettito mancato previsti per gli anni 2016-2018. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto alle spese fiscali sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget* (cfr. Tabella 1, par.1.3). Nella Tabella 13, riportiamo i criteri utilizzati per la classificazione dei sussidi nell'ambito del presente Catalogo.

Gli effetti finanziari di una spesa fiscale sono usualmente stimati come l'incremento (la perdita) del gettito conseguente all'abolizione (all'introduzione) della spesa in esame, a invarianza di comportamenti da parte dei contribuenti (Rapporto Ceriani, 2011). Nel presente Catalogo, questa è stata la metodologia adottata e gli effetti finanziari riportati corrispondono all'anno 2016. Laddove queste stime non fossero disponibili, il gruppo di lavoro ha riportato le risorse effettivamente erogate nell'ultimo disponibile, specificato all'interno della tabella.

Tabella 13: Elenco valutazioni per classi di sussidio

Classe	Ambientali/non ambientali	Metodi di valutazione	Possibili classificazioni
Sussidi diretti	Sussidi ambientali (definizione Eurostat/SEEA: trasferimenti correnti erogati per supportare attività produttive che proteggono l'ambiente o che riducono l'uso di risorse naturali scarse come scopo primario)	Per definizione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
	Altri sussidi (introdotti con finalità non ambientali)	Metodi di valutazione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
			Neutri (SAN)
			Incerti
Spese fiscali (sussidi indiretti)	Sussidi ambientali	Per definizione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
	Esenzioni, sconti, maggiorazioni fiscali	Metodi di valutazione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
			Neutri (SAN)
			Incerti
			Dannosi per l'ambiente (SAF)

Fonte: Elaborazione propria degli autori

I sussidi sono suddivisi per diversi settori: agricoltura, energia, trasporti, IVA e altri sussidi. La motivazione per una simile scelta è dettata da classificazioni presenti in numerosi studi internazionali e dall'importanza rivestita dai singoli settori nell'impatto ambientale esercitato. Abbiamo, ad esempio, deciso di dedicare un paragrafo a parte all'aliquota IVA agevolata, spesa fiscale per eccellenza, che per diverse categorie merceologiche esercita un impatto ambientale meritevole di attenzione (Valsecchi et al., 2009; Rapporto Sainteny, 2012).

Infine, accanto ai commenti e alla descrizione degli elementi di valutazione utilizzati per classificare ogni singolo sussidio, vi sono delle raccomandazioni che invitano a tener conto di elementi di riforma che potrebbero incrementare la sostenibilità ambientale di un sussidio (cfr. capitolo 5 Raccomandazioni).

4.2. Agricoltura (con la partecipazione del CREA)

4.2.1. Introduzione

Relativamente al settore agricoltura, il Catalogo dei Sussidi ha potuto contare sulla prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo, agroalimentare e forestale avviata dal CREA Centro Politiche e Bioeconomia¹⁸⁵, la cui valutazione sul potenziale impatto ambientale è stata elaborata dalla DG-SVI del MATTM, tenuto conto delle indicazioni di valutazione preliminare fatta dal CREA.

I sussidi individuati fanno riferimento alle principali categorie di intervento di politica agricola:

- pagamenti diretti derivanti dalla politica agricola comune, ossia aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilizzazione del reddito. In essi rientrano i seguenti regimi: regime di pagamento base, sostegno specifico e accoppiato facoltativo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori;
- interventi finanziati attraverso l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) derivante dalla politica comune, in cui rientrano le OCM vino e OCM ortofrutta. L'OCM è un insieme di norme che regola i mercati agricoli nell'Unione Europea, stabilendo i parametri per intervenire sui mercati agricoli e per fornire un sostegno specifico per il settore (ad esempio per frutta e verdura, vino, olio d'oliva);
- politica di sviluppo rurale anch'essa derivante dalla politica agricola comune, per le quali sono state selezionate le misure che prevedono sussidi alle imprese finanziate attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020¹⁸⁶;
- agevolazioni fiscali previsti a livello nazionale.

¹⁸⁵ In allegato B, è riportato il documento di analisi della metodologia adoperata dal CREA per l'individuazione delle varie voci.

¹⁸⁶ Per la nuova programmazione, considerato che è in corso di attuazione, sono riportati gli importi prestabiliti per le varie misure.

4.2.2. Spese fiscali

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'imposta sul valore aggiunto per le attività di agriturismo	SAF	L'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96, che disciplina l'agriturismo, stabilisce che le attività agrituristiche sono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (..) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Il presupposto dell'agriturismo è la continuazione delle attività agricole in senso ampio mediante l'aggiunta di servizi di ricezione e ospitalità, creando quindi una fonte aggiuntiva di eventuale reddito. Il regime di detrazione forfettizzata costituisce un'agevolazione essenziale a fronte delle spese aggiuntive, d'investimento e correnti, per l'esercizio di attività di ospitalità il cui successo commerciale è necessariamente legato alla qualità del territorio, con l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e stimolare il miglioramento qualitativo della tutela del territorio.	3,80
Totale spese fiscali SAF in agricoltura					3,80
2	1) Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997; art. 1, comma 172, Legge n. 244/2007; art. 2, co. 2, della Legge n. 203/2008; 2) Art. 6-bis, comma 1, e art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997	Riduzione della base imponibile ai fini IRPEF e IRES. 1) Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. n. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009. 2) Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.	SAD	L'estensione del credito d'imposta IRPEF, la riduzione della base imponibile e gli sgravi contributivi alle imprese di pesca vanno a beneficio non solo dell'occupazione della gente di mare ma anche delle imprese stesse, permettendo l'attrazione di personale per l'esercizio di un lavoro usurante e migliorando la competitività delle imprese nazionali di pesca rispetto a quelle estere, che beneficiano spesso di condizioni fiscali più favorevoli. L'eliminazione potrebbe avere ricadute occupazionali, ma dal punto di vista ambientale, potrebbe portare ad una riduzione dello sfruttamento dei bacini ittici. Questi sussidi potrebbero diventare potenzialmente favorevoli all'ambiente (SAF), qualora essi fossero rinnovati/autorizzati annualmente, sulla base del conseguimento di obiettivi di miglioramento ambientale nella gestione dell'attività di pesca (anche il personale di bordo concorre al conseguimento di tali obiettivi).	7,49
Totale spese fiscali SAD in agricoltura					7,49
Altre spese fiscali, nazionali, regionali e comunali					da censire
Totale spese fiscali in agricoltura					11,29

4.2.3. Sussidi diretti

Nota: P = preventivo; C = consuntivo

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro		anno
1	Misura 3 PSR 2014-2020	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	Generalmente le produzioni di qualità sono gestite da disciplinari di produzione fortemente ancorati ai principi ambientali dell'UE.	9,14	P	2016
2	Misura 5 PSR 2014-2020	Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	La misura interviene soprattutto per l'introduzione di misure di prevenzione che spesso si traducono nella gestione più adeguata delle risorse naturali.	7,02	P	2016
3	Misura 10 PSR 2014-2020	Pagamenti agro-climatico-ambientali	SAF	Per definizione.	363,36	P	2016
4	Misura 11 PSR 2014-2020	Agricoltura biologica	SAF	Per definizione.	253,40	P	2016
5	Misura 12 PSR 2014-2020	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	Per definizione.	14,67	P	2016
6	Misura 13 PSR 2014-2020	Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	Per definizione.	214,31	P	2016
7	Misura 14 PSR 2014-2020	Benessere animale	SAF	Per definizione.	24,20	P	2016
8	Misura 15 PSR 2014-2020	Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste	SAF	Per definizione.	7,23	P	2016
9	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: vacche nutrici	SAF	Sostegno a favore di forme di allevamento principalmente estensive.	40,78	C	2015
10	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose	SAF	Sostegno a favore di colture miglioratrici (azoto fissatrici).	14,16	C	2015
11	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose	SAF	Sostegno a favore di colture miglioratrici (azoto fissatrici).	11,80	C	2015

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	C	anno
12	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Misura premi per il settore olio di oliva, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale. Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità	SAF	A favore di olivocoltura in zone con particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale.	12,88	C	2015
13	artt. 43-47 del Reg. (UE) n. 1307/2013	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	SAF	Obbligo di rispettare pratiche benefiche per l'ambiente, ovvero diversificazione delle colture, mantenimento del prato permanente esistente e presenza di aree di interesse ecologico.	1.170,61	C	2015
14	artt. 50-51 del Reg. (UE) n. 1307/2013	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	Impatto da valutare in virtù della novità della misura (ancora da attuare). Potenzialmente positivo nella misura in cui contribuisce a contrastare l'abbandono attraverso il ricambio generazionale.	39,02	C	2015

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
15	Commi da 862 a 865 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole; l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli; quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l'impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	SAF	I trattori e le macchine agricole sono fonte di rilevanti emissioni in atmosfera. Il conto NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto per oltre sessanta branche dell'economia italiana, evidenzia un indicatore di emissioni di gas serra per il settore dell'agricoltura ("Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi") pari a 1.452 tCO ₂ eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore: esso è circa sette volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO ₂ eq/milione di euro). Il provvedimento è un sussidio diretto, che va nella direzione di favorire il miglioramento ambientale del parco mezzi e beni strumentali agricoli, riducendo non solo gli effetti sanitari nocivi a carico dei lavoratori ma anche, più in generale, gli impatti ambientali dell'agricoltura.	45,00	P	2016
Totale sussidi diretti SAF in agricoltura					2.227,59		

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro		anno
16	Comma 455 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si prevede l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura degli interventi di competenza di ISMEA a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando, a tal fine, le risorse europee del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP).	SAD	Le garanzie pubbliche sui finanziamenti costituiscono una forma di sussidio. L'agevolazione in oggetto è concessa a settori di attività (pesca e acquacoltura) di potenziale impatto ambientale (cfr. e.g. NAMEA-Istat 2016), indipendentemente dal rispetto di requisiti ambientali minimi (e.g. sistemi di gestione ambientale).	d.q.	P	2016
17	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte	SAD	Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili -in particolare- di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO ₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH ₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH ₄) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010). Per queste ragioni il sussidio costituisce un SAD. Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nella zootecnia (e.g. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bovina da latte).	75,11	C	2015

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione	
					milioni di euro	anno
18	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	SAD	<p>Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili - in particolare - di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011).</p> <p>Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH₄) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010). Per queste ragioni il sussidio costituisce un SAD.</p> <p>Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nell'allevamento zootecnico (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bufalina da latte).</p>	4,12	C 2015

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
19	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovina	SAD	<p>Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili -in particolare- di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011).</p> <p>Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH₄) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010). Per queste ragioni il sussidio costituisce un SAD.</p> <p>Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche di allevamento (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bovina da carne). Occorre inoltre assicurare che il sussidio favorisca l'adozione di buone pratiche zootecniche per migliorare la qualità della vita degli animali e mitigare la sofferenza e la crudeltà.</p>	66,96	C	2015
Totale sussidi diretti SAD in agricoltura					146,19		
20	Misura 2 PSR 2014-2020	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Incerto	La consulenza è sempre riferita a elementi di natura ambientale, ma anche a criteri di redditività delle imprese agricole.	0,20	P	2016
21	Misura 8 PSR 2014-2020	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Incerto	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. L'analisi dei singoli progetti a livello regionale potrebbe essere utile per garantire la sostenibilità delle pratiche di riforestazione e gestione delle foreste.	202,61	P	2016
22	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane	Incerto	Promuove la valorizzazione delle aree montane marginali, contrasta l'abbandono e il conseguente squilibrio ecologico. D'altro canto, come evidenziato da Schader et al. (2014) se non condizionato ad un allevamento al pascolo, l'incentivo può risultare dannoso per l'ambiente.	9,87	C	2015